

FISCO

Con il Redditest, contribuente avvisato, mezzo salvato

Cos'è il Redditest, come funziona e che senso ha compilarlo, per un normale contribuente come me?

E' sulle prime pagine dei quotidiani economici ormai da alcuni giorni: il 20 novembre, infatti, è nato il Redditest, una sorta di strano "studio di settore per famiglie" - così è stato da più parti subito ribattezzato - partorito dall'inesauribile fantasia della nostra Amministrazione Finanziaria.

Di che si tratta? E' un software, messo a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, attraverso il quale ogni singolo contribuente che lo desiderasse potrà autovalutare il proprio reddito sulla base delle spese sostenute e dei beni (ma anche investimenti finanziari) posseduti.

In realtà, con il "Redditest" sarà possibile valutare il reddito dichiarato dall'intero nucleo familiare: una volta inseriti i dati di ciascun componente della famiglia, nonché le spese sostenute da ognuno, il software elaborerà il responso di coerenza (luce verde) od incoerenza (luce rossa) del reddito familiare rispetto al tenore di vita dei relativi componenti.

Le mire di questo strumento, come più volte ribadito dalla stessa Agenzia delle Entrate, sono unicamente quelle di aumentare la compliance fiscale dei cittadini italiani, cioè di spingere "bonariamente" i contribuenti verso quei valori di reddito attesi dal Fisco, al fine di indurli spontaneamente all'adeguamento, sulla falsariga dello scopo che aveva a suo tempo ispirato la nascita degli Studi di settore.

D'altro canto, da un even-

tuale responso di incoerenza del Redditest non potrà mai scaturire un accertamento sul reddito del nucleo familiare, perché, da un lato, il software utilizzato viene scaricato direttamente sul pc dell'utente senza che sia lasciata traccia sul web dei dati caricati e, dall'altro, i medesimi dati in nessun modo verranno comunicati all'Agenzia delle Entrate.

Ciò è tanto più vero se si considera che uno degli strumenti per determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente non è il Redditest, ma il cosiddetto Redditometro, come da ultimo potenziato dal Decreto Legge n. 78/2010, che utilizzerà specifici "elementi indicativi di capacità contributiva" (a tutt'oggi ancora in corso di definizione da parte dell'Amministrazione Finanziaria) in base ai quali il Fisco, senza individuare in maniera puntuale le spese sostenute dal contribuente oggetto d'indagine ed utilizzando un'elaborazione matematico-statistica, determinerà il reddito complessivamente attribuibili al medesimo.

Tornando, comunque, alle novità introdotte dal Redditest, ci preme sottolineare che la compilazione dello stesso non risulta né agevole e neppure rapida. Gli elementi richiesti sono infatti molteplici e tra i più disparati: oltre alla tipologia del nucleo familiare, al comune di residenza ed all'anno di riferimento, è necessario fornire notizie circa il

numero di abitazioni detenute, sia in proprietà che in affitto (con relative spese per manutenzione, canoni, mutui, utenze, arredi ed elettrodomestici), i mezzi di trasporto utilizzati (auto, moto, camper, barche, aerei e per tutti le spese per RCA o per canoni di noleggio), le assicurazioni sottoscritte (vita, malattia, infortuni, danni a terzi), i contributi versati (obbligatori, volontari, alla previdenza complementare), le spese per istruzione (corsi universitari e di tutoraggio, scuole di specializzazione, master, corsi di lingue straniere e soggiorni all'estero), le spese per il tempo libero e la cura della persona (abbonamenti ad eventi sportivi e/o culturali, attività sportive, adesione a circoli, abbonamenti a pay tv, equitazione, viaggi e soggiorni in albergo, centri benessere), le altre spese genericamente individuate (spese mediche, assegni corrisposti al coniuge, spese per animali domestici, per apparecchiature elettroniche e per gioielli) e, da ultimo, i dati dell'ultimo triennio relativi ad investimenti e disinvestimenti in attività finanziarie.

Tuttavia, pur con questa mole di dati, sulla base dei primi test segnalati dagli addetti ai lavori, risulta tuttora oscura la ratio che sottende ai risultati del software, dal momento che a parità di reddito, ma con spese qualitativamente diverse, il responso può essere anche diametralmente opposto.

Dott. Davide Andreazzi
Commercialista

FORMAZIONE

Perché rende investire nel sapere

Perché a un'azienda in tempo di crisi conviene investire nella formazione?

La formazione è anche importante, ma rende a lungo termine, chi è in crisi ha bisogno di risultati subito!

La crisi economica che sta affliggendo l'economia mondiale, e in particolare le nostre aziende, riporta in auge l'importanza del famoso "capitale umano", spesso sottovalutata negli ultimi anni. La formazione è una strategia al servizio dell'impresa: da una parte aiuta le persone ad affrontare meglio i cambiamenti di ruolo imposti dalle aziende per superare la crisi, dall'altra aiuta il personale a gestire meglio lo stress ed i turni di lavoro, gli incarichi che si sovrappongono e che rendono il lavoro particolarmente impegnativo, migliorando da subito la capacità di automotivazione. Si può affermare che la formazione aiuti le persone a diventare più creative e dinamiche nel risolvere i problemi. L'importanza della formazione all'interno dell'azienda, in tempi come questi difficili per l'economia, riguarda da vicino l'imprenditore.

Dott. Damiano Frasson
Gruppo - Formazione,
Consulenza, Coaching

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335
Email: info@professionisti.it

LAVORO

Come rivalersi dei crediti sulla retribuzione

Posso intraprendere azione esecutiva nei confronti del mio ex datore già condannato alla corresponsione delle differenze retributive, compresi oneri fiscali e previdenziali, per l'intera somma?

La Corte di Cassazione (sentenza 28 settembre 2011 n. 19790) ha stabilito che l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive deve essere effettuato al lordo delle ritenute, sia contributive che fiscali. Le ritenute infatti ineriscono ad un momento successivo a quello dell'accertamento e liquidazione delle spettanze retributive. L'art. 19 l. 218/52 consente al datore di operare ritenute contributive sulla retribuzione corrisposta al lavoratore, alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce. Anche le ritenute fiscali devono essere effettuate dal datore, previo pagamento della retribuzione di riferimento. L'esecuzione ha luogo legittimamente per l'importo dovuto, al lordo delle ritenute, nei confronti del datore inadempiente agli obblighi di versamento (oltre che di corresponsione della retribuzione).

Avv. Massimo Bonvicini
Studio Legale Bonvicini

FISCO

Come difendersi dalle pretese di Equitalia

Ho ricevuto atto di pignoramento verso terzi da cui risulta debitrice nei confronti del mio commercialista, il quale ha attivo un contenzioso con Equitalia che si rivale sui suoi clienti perché debitori della parcella professionale. Non ho alcun debito nei confronti del commercialista. Come devo comportarmi?

L'atto notificato è atto di pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 72 bis del Decreto del presidente della Repubblica n. 602/73. Nel caso di mancato pagamento degli importi richiesti, Equitalia potrebbe procedere al "pignoramento presso terzi" seguendo le disposizioni del codice civile (l'art. 72, c. 2°, D.P.R. n. 602/73 rinvia agli artt. 543 ss. c.p.c.), citando il terzo ad udienza fissa, con la possibilità per questo di rendere la dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c., con racc. a.r., entro 10 giorni dalla notifica dell'atto. E' opportuno inviare dichiarazione formale all'Agente della Riscossione, a mezzo racc. a.r., esplicitando di non avere debiti nei confronti del commercialista.

Avv. Antonio Caramia
Dott. Francesco Campobasso
Studio Legale e Tributario
Loconte & Partners